



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni aderenti; Lenola- Roccasecca dei Volsci- Vallecorsa

Prot. 4822

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI LENOLA - PERIODO DICEMBRE 2015 – LUGLIO 2018

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

In esecuzione di quanto previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara, si fornisce risposta alle richieste di chiarimento pervenute, che costituisce modifica ed integrazione della procedura di gara:

QUESITO N. 1

Bando di gara: Art. 7 – Quantità dei servizi da fornire

Si chiede di chiarire cosa si intende per Piano Socio Assistenziale in vigore e, se confermato, di averne copia

Risposta al quesito n. 1

I rapporti operatore/bambini indicati nei documenti di gara sono corretti mentre è errato il riferimento al Piano Socio Assistenziale in vigore che va sostituito con la normativa di settore. Di conseguenza:

- a. L’articolo 7, comma 2, del bando di gara e l’art. 8.1.1., secondo periodo, del Capitolato Speciale, sono rettificati come di seguito indicato: “Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori – bambini previsti all’art. 18, comma 1, lettera a) della L. R. N. 59 del 16 Giugno 1980: 1 educatore ogni sette bambini iscritti;
- b. L’articolo 7,ultimo comma, penultimo periodo, del bando di gara e l’art. 8.2. del Capitolato Speciale, sono rettificati come di seguito indicato: “Devono essere garantiti i rapporti numerici

fra personale ausiliario e bambini previsti all'art. 18, comma 1, lettera b) della L. R. n. 59 del 16 Giugno 1980: 1 ausiliario ogni 15 bambini iscritti, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti, da prevedere in aggiunta, secondo le esigenze dell'offerente”.

QUESITO N. 2

Nel Capitolato Speciale – all' Art. 5 -Funzionamento ed attività educative si legge:

5.1 La gestione ed il funzionamento del nido sono regolati dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio (allegato al presente capitolato); la ditta aggiudicataria nella gestione del servizio si dovrà attenere alle regole contenute nel Regolamento ed alle procedure di qualità adottate dall'Ente.

Rilevata l'incongruenza tra le previsioni contenute nel Regolamento di Gestione (art. 10: funzioni dell'ente gestore – art. 11- Personale – e art. 12 - Direzione sanitaria) e quelle contenute nel Bando di Gara, nello specifico:

- Art. 10 Funzioni dell'Ente Gestore (...) provvede in particolare: (..)
 - d) a favorire il trasporto dei bambini situati in zone agricole e periferiche rispetto alla ubicazione della struttura;
 - e) a garantire l'assistenza sanitaria , psico-pedagogica e la vigilanza igienico-sanitaria tramite servizi della ASL. A tal fine l'ente gestore stipula all'inizio di ogni anno , apposita convenzione con un pediatra abilitato che assicurerà due prestazioni settimanali nella struttura e tre controlli generali per ogni bambino;
- Art. 11 Personale –
- L'organico dell'asilo nido è determinato in base ai seguenti rapporti:
 - a) Educatori: uno ogni sei bambini;
- Art. 12 Direzione Sanitaria –
- La direzione sanitaria è assunta da un pediatra incaricato dall'Ente Gestore il quale dovrà assicurare le previste visite alla struttura e curare i rapporti con i servizi ASL di competenza;

si chiede:

- di chiarire se l'offerta debba essere formulata in ragione del Regolamento di Gestione del Servizio Asilo Nido, o in ragione delle previsioni contenute nel Bando di Gara, che peraltro ha valore di legge speciale di procedura, considerato che nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara, non trovano riscontro le prestazioni e servizi sopra elencati (previsti nel Regolamento di Gestione) che tuttavia risultano essere vincolanti per l'ente aggiudicatario o sono discordanti, (vedi rapporto educatori bambini 1.6 regolamento, 1:7 Capitolato Speciale);

- di conoscere quali sono le procedure di qualità adottate dall'Ente e di avere copia del documento che le contiene, o di chiarire che cosa si intenda per esse;
- di chiarire cosa si intende per ente gestore

Risposta al quesito n. 2

Conformemente a quanto indicato all'art. 7 della L.R. n. 59 del 16 Giugno 1980 e all'art. 4 del Regolamento di gestione del servizio di asilo nido, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20 Aprile 2000 il Comune di Lenola assume il ruolo e la denominazione di ente gestore, pertanto tutte le competenze indicate all'art. 10 del Regolamento, restano conferite in capo al Comune di Lenola. La norma del Regolamento indicante il rapporto Educatore/bambini 1/6 deve ritenersi superata da superiore già richiamata L.R. n. 59/80, art. 18, comma 1, lettera a). Anche la norma contenuta all'art. 12 del Regolamento – direzione sanitaria – che trova fondamento nell'art. 32 della L.R. n. 59/80 deve ritenersi superata dall'art. 36 della medesima legge. Di conseguenza:

- a. L'offerta va formulata in ragione di quanto indicato nei documenti di gara: bando, capitolato d'appalto e disciplinare di gara nonchè relativi allegati;
- b. Per ciò che concerne le procedure di qualità, l'ente si conforma agli obblighi previsti nel D.Lgs 26 Maggio 1997, n. 155: sistema Haccp;
- c. Come indicato nella premessa al presente quesito, l'ente gestore è il Comune di Lenola.

QUESITO N. 3

Nel Capitolato Speciale - Art. 8 – Personale impiegato – Funzioni e requisiti –si legge:

- Per esigenze di servizio potrà essere prevista una articolazione di lavoro attraverso l'utilizzo di personale a tempo parziale, fatto salvo l'ammontare complessivo giornaliero *di 18,75 ore lavorative*;

si chiede:

- Di specificare l'esatto ammontare delle ore complessive giornaliere per il personale a tempo parziale sia per il personale educativo che per gli addetti ai servizi generali.

Risposta al quesito n. 3

Come da indicazioni già fornite è possibile l'utilizzo di personale a tempo parziale, senza alcun limite, fermo restando l'ammontare complessivo previsto delle ore giornaliere di 18,75 (18 ore e 45 minuti) per gli educatori e 6,5 (6 ore e trenta minuti) per gli ausiliari, escluse le ore dedicate alle attività di cucina, secondo le esigenze dell'offerente.

QUESITO N. 4

Nel Capitolato Speciale - Art. 8 – Personale impiegato – Funzioni e requisiti –si legge:

- Al referente (Coordinatore) scelto fra gli educatori in servizio presso i TRE nidi oggetto dell'appalto (...)
- (...) Il Coordinatore referente risponde della attuazione delle attività programmate, della loro organizzazione interna e con l'insieme degli altri interventi zonali, nonché della verifica dei programmi attuati (...)

Si chiede:

- di verificare l'attinenza, di quanto sopra riportato, al bando in questione
- di chiarire i titoli di cui deve essere in possesso il coordinatore
- di chiarire se le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico restano in capo all'ente titolare del servizio o entrano a far parte dei servizi oggetto d'appalto.

Risposta al quesito n. 4

1. L'art. 8.1.2, primo periodo, del Capitolato Speciale – Referente del soggetto gestore (Coordinatore) è sostituito dal seguente: "Al referente (Coordinatore) scelto fra gli educatori in servizio presso il servizio di asilo nido oggetto dell'appalto, compete il mantenimento delle relazioni con il Coordinatore del Servizio Affari Generali, servizi demografici, scolastico-educativi e sociali dell'ente e, per quanto necessario, con i servizi amministrativi del comune. Il (Coordinatore) referente risponde della attuazione delle attività programmate, della loro organizzazione interna nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di organizzazione del personale impegnato, la predisposizione delle sostituzioni nonché ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario della struttura".
2. Al referente coordinatore è richiesto il possesso dei titoli indicati all'art. 7 del bando di gara e art. 8.1.2. del Capitolato Speciale;
3. Le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico previste all'art. 19 bis della L.R. n. 59/80, non previste nei servizi oggetto d'appalto, restano in capo al Comune di Lenola, quale ente titolare del servizio; pur tuttavia l'offerente, nella redazione della offerta tecnica, potrà proporre l'attribuzione di dette funzioni in capo a propria figura qualificata.

QUESITO N. 5

- Capitolato speciale – Art. 12 – Locali e attrezzature assegnate

Si chiede

- di chiarire la proprietà dei giochi esterni.

Risposta al quesito n. 5

L'arredo e giochi esterni del nido è di proprietà del Comune di Lenola. Pertanto dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 12.5: "la struttura è dotata di uno spazio esterno adibito a parco giochi dedicato al servizio di asilo nido ove sono presenti i seguenti giochi esterni: scivolo, due giostrine girevoli, altalena biposto, casetta.

QUESITO N. 6

Nel Capitolato Speciale - Art. 18 – Verifica della qualità del Servizio si legge:

- 18.2 i dati relativi alla verifica di qualità del servizio dovranno altresì contenere degli indici di gradimento dello stesso da parte delle famiglie, secondo le modalità definite dall'amministrazione (..)

Si chiede

Di conoscere le modalità di rilevazione degli indici di gradimento, nonché le procedure di qualità adottate dall'amministrazione.

Risposta al quesito n. 6

Alla data odierna non sono state definite procedura per la verifica della qualità del servizio. Resta confermato che l'impresa aggiudicataria dovrà conformarsi alle richieste che saranno avanzate dall'amministrazione comunale e l'inadempienza costituirà causa di risoluzione contrattuale.

QUESITO N. 7

- Disciplinare di Gara – Art. 19 – Pagamento a favore dell'A.N.A.C.

Si chiede

- Di specificare l'entità del contributo.

Risposta al quesito n. 7

L'entità del contributo è pari ad € 20,00

QUESITO N. 8

Nel Disciplinare di Gara – punto D. Capacità tecnico professionale (...) di legge:

- C) Avere la disponibilità di 1 psicologo o pedagogista con adeguato curriculum relativo alla conduzione delle attività socio-educative, nei servizi di asili nido;

sempre nel Disciplinare di Gara – punto 26. Procedura di aggiudicazione - punto A) Offerta Tecnica: punti 70 - a pag. 24 – si legge

- 2 Modello organizzativo proposto

Organizzazione delle risorse umane impiegate al fine del conseguimento di un risultato ottimale dovranno essere indicati operatori, qualifica ed esperienza degli stessi. EVENTUALI FIGURE COMPLEMENTARI DI SUPPORTO (pedagogisti, psicologi, ecc.)

e nel Capitolato Speciale – Art. 8 Personale impiegato – Funzioni e requisiti - si legge:

- 8.1 nel nido operano stabilmente gli educatori, fra i quali è scelto un referente, (...)
- Requisiti richiesti: diploma di maturità magistrale, o titoli equipollenti ai sensi della vigente legislazione, educatore professionale, nonché qualifica di riferimento prevista dal contratto delle Cooperative sociali o equiparabili.

Si chiede:

di meglio specificare il ruolo dello psicologo, pedagogista e soprattutto se è una figura vincolante per l'ente aggiudicatario

Risposta al quesito n. 8

Quale requisito di capacità tecnico-professionale, per l'ammissione alla procedura di gara, l'offerente dovrà dimostrare di avere a disposizione la figura di uno psicologo o pedagogista. Pur tuttavia il loro contributo costituisce ruolo complementare e di supporto che potrà essere previsto dall'impresa offerente, secondo le necessità previste dalla proposta progettuale. Nel momento in cui detta figura verrà prevista, dovrà trovare capienza nel piano finanziario e nei costi del servizio.

QUESITO N. 9

Nel Disciplinare di Gara – punto 23. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” si legge:

- PROGETTO TECNICO – GESTIONALE dei servizidi cui al successivo art. 25, “Offerta Tecnica”

Si chiede:

- Di verificare la rispondenza all'articolo citato.

Risposta al quesito n. 9

1. Trattasi di un refuso, di conseguenza l'indicazione “art. 25” è sostituita da “art. 26”;

2. Al secondo comma del medesimo articolo 23, le parole “punteggi relativi ai punti 6, 7, 8 e 9 di cui al successivo articolo 26” sono sostituite da “punteggi relativi ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 di cui al successivo articolo 26”.

QUESITO N. 10

Nel Disciplinare di Gara – punto 26. Procedura di aggiudicazione - punto A) Offerta Tecnica: punti 70 - a pag. 25 - al punto 7 dei criteri di valutazione si legge:

- 7 Collaborazione con la rete informale ed istituzionale.

Accertata capacità del concorrente di operare in partnership con altri operatori sociali del territorio (...) da documentare con lettera di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo eventualmente coinvolto

mentre nell'Alleg. B1 (documentazione da inserire nella busta B) nel prospetto di cui al punto- 2 Riepilogo eventuali accordi; (...) si legge:

- Attenzione: gli accordi di seguito elencati devono essere allegati al progetto in copia sottoscritta dai soggetti collaboranti e devono riferirsi a periodi non antecedenti l'anno 2014. Gli accordi devono riferirsi a collaborazioni ancora in corso. In caso di collaborazioni cessate potranno essere considerate solo se relative a progetti realizzati e compiuti con esito positivo.

Si chiede:

- di specificare se gli accordi:
- debbano riferirsi a collaborazioni “ancora in corso e non antecedenti il 2014”;
- se possano riferirsi a forme di collaborazioni future, per le quali gli enti, le istituzioni ecc. possono manifestare interesse ed adesione, formalizzando l'impegno alla collaborazione con una “lettera di adesione”.

Risposta al quesito n. 10

Si conferma quanto contenuto nella nota: gli accordi con gli altri operatori sociali del territorio, documentati con lettera di adesione o protocollo d'intesa, dovranno riferirsi ad esperienze concluse o in essere, prima della data di pubblicazione del bando di gara, ed essere riferiti a progetti iniziati non prima del 2014.

QUESITO N. 11

Nel Disciplinare di Gara – punto 26. Procedura di aggiudicazione - punto A) Offerta Tecnica: punti 70 - a pag. 25 - nella nota riportata sotto la tabella si legge:

- (*) Le lettere di adesione dei collaboratori della rete informale e istituzionale di cui al punto 5 non rientrano nel limite delle 32 pagine del progetto previsto al precedente articolo 30;

si chiede

- di verificare la rispondenza all'articolo citato;
- di confermare se il limite delle cartelle previste, per il progetto Tecnico-Gestionale, sia quello indicato nel Disciplinare di Gara- punto 23. Contenuto della busta "B – offerta Tecnico - organizzativa" dove si legge: Il progetto Tecnico organizzativo non dovrà eccedere le 50 cartelle (compresi eventuali grafici, tabelle ed eventuali allegati) per una densità massima di 32 righe per cartella e scritte con carattere non inferiore al Times New Roman dimensione 12 (...)

Risposta al quesito n. 11

Si conferma quanto stabilito al punto 23 del Disciplinare di Gara: il progetto tecnico organizzativo non potrà eccedere le 50 cartelle (compresi eventuali grafici, tabelle ed eventuali allegati) per una densità massima di 32 righe per cartella e scritte con carattere non inferiore al Times New Roman dimensione 12. Di conseguenza la indicata nota sottostante la tabella di valutazione è rettificata come di seguito indicato: "Gli accordi o lettere di adesione dei collaboratori della rete informale ed istituzionale di cui al punto 7 non rientrano nel limite delle 50 pagine del progetto previsto al precedente articolo 23".

QUESITO N. 12

Nel Disciplinare di Gara – punto 26. Procedura di aggiudicazione - punto A) Offerta Tecnica: punti 70 - a pag. 25 - al punto 6 - Programma formativo e di aggiornamento si legge:

- I programmi formativi proposti dovranno essere definiti nelle loro linee programmatiche e indicati in termini quantitativi attraverso un calendario quinquennale di massima (...)

si chiede

di verificare e/o eventualmente di chiarire come mai, essendo il bando relativo al triennio 2015/2018, i programmi formativi vanno pianificati per un arco temporale quinquennale.

Risposta al quesito n. 12

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al parametro 6 della tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 26 del Disciplinare di Gara, l'offerente avrà cura di indicare le esperienze di formazione ed aggiornamento svolte entro il quinquennio.

QUESITO N. 13

- Allegato A1 – Punto 10

Si chiede

- di chiarire se è obbligatorio il possesso delle certificazioni di qualità

Risposta al quesito n. 13

Il possesso delle certificazioni di qualità non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ma può essere indicato in tabella A1 – punto 10 – ai fini della riduzione, nella misura del 50%, dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva prevista all'art. 11 del bando di gara e all'art. 18, comma 5, del disciplinare di gara.

QUESITO N. 14

Nell'Alleg. B1 (documentazione da inserire nella busta B) si legge:

- nella parte della dichiarazione: (...) i dati personali acquisiti verranno raccolti dal Comune di Settimo Milanese allo scopo (...);
- nel prospetto di cui al punto 2, Riepilogo eventuali accordi: (per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 31 parametro 5 dei criteri di valutazione del progetto tecnico gestionale);
- nel prospetto di cui al punto 4 – Materiali, attrezzature e altri eventuali risorse strumentali.....": (Art. 31 parametro 7 dei Parametri di valutazione del Capitolato speciale)

Si chiede

di riscontrare la rispondenza.

Risposta al quesito n. 14

Trattasi di refusi, di conseguenza:

- a. le parole "Comune di Settimo Milanese" sono sostituite da "Comune di Lenola";
- b. le parole "per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 31 parametro 5 dei criteri di valutazione del progetto tecnico gestionale" sono sostituite da "per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 26, parametro 7, dei criteri di valutazione del progetto tecnico gestionale".
- c. le parole "Art. 31, parametro 7 dei "Parametri di valutazione" del Capitolato speciale" sono sostituite da "per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 26, parametro 9, dei criteri di valutazione del progetto tecnico gestionale"
- d. ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al paragrafo 10 della tabella di valutazione dell'offerta tecnica, l'offerente integrerà il modello B1 con una dichiarazione di responsabilità nella qualità riporterà le annualità nelle quali abbia svolto i servizi di asilo nido, in possesso di regolare autorizzazione, conforme al modello che segue:

PERIODO		Committente	Località	Numero utenti
Dal	Al			

QUESITO N. 15

- Nell'alleg. C1 Offerta economica e tabella dei costi del lavoro – al punto E. della tabella si legge (...) – (conforme al punto 23 tabella 1)

Si chiede

- di riscontrare e di provvedere ad eventuale rettifica
- di chiarire ed esplicitare la differenza tra la Tabella 1 e la Tabella 2

Risposta al quesito n. 15

- La indicazione “conforme al punto 23 tabella 1” è corretta;
- Nella tabella 1 – prospetto generale dei costi – l’impresa offerente provvederà ad indicare i costi del servizio il cui risultato dovrà essere pari o inferiore all’importo indicato all’art. 8, lettera a) del bando di gara, secondo l’offerta economica che intenderà presentare mentre nella tabella 2, provvederà ad indicare un’ipotesi di piano finanziario, non vincolante per la stazione appaltante che potrà comprendere anche i presunti importi indicati all’art. 8, lettera b del bando di gara, nei limiti di quanto indicato al medesimo articolo, lettera c).
- La indicazione “Tabella 2 PROSPETTO COSTO DEL LAVORO” è sostituita da “Tabella 3 PROSPETTO COSTO DEL LAVORO”

QUESITO N. 16

Nel bando e nel disciplinare di gara viene richiesto al concorrente di allegare all’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 14.340,00 calcolata tenendo conto dell’ipotesi massima di ripetizione di servizi analoghi. L’A.N.A.C., con deliberazione n. 183 del 13.06.2007, in risposta ad analogo quesito ha rilevato quanto segue: “7. Rileva che il bando è in contrasto con l’art. 75 comma 1 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per quanto attiene la disciplina della cauzione provvisoria in rapporto all’importo globale del servizio comprensivo dei rinnovi”. Si chiede di

chiarire qual'è l'importo sul quale calcolare la cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva.

Risposta al quesito n. 16

Si condivide il rilievo di cui al presente quesito, di conseguenza, alla luce della Determinazione A.N.A.C. n. 183 del 13.06.2007, l'importo della cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, di cui all'art. 8, lettera c) del bando di gara, pari ad € 7.170,00. Medesima base di calcolo verrà utilizzata per la determinazione dell'ammontare della cauzione definitiva.

Lenola 11 Novembre 2015

Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile

Prof. Andrea Antogiovanni